

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che il decreto

ai commi 170 e seguenti dell'articolo 2 prevede la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) – istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – ed il conseguente trasferimento dei relativi compiti ed attribuzioni al Ministero delle infrastrutture;

demanda lo svolgimento di tali funzioni ad articolazioni amministrative del Ministero da individuarsi con successivo regolamento,

considerato che:

nella relazione di accompagnamento si legge che la proposta di sopprimere il RID sarebbe «necessaria per eliminare duplicazioni di attività» e «si traduce in una riduzione di costi di funzionamento delle strutture ...».

Tali motivazioni non corrispondono alla realtà, poiché il RID è istituzionalmente l'unica amministrazione competente in materia di «grandi dighe» e le contribuzioni che riceve dai concessionari delle opere vengono impegnate per l'espletamento delle proprie attività e delle relative spese.

Pertanto, si paventa il fatto che la soppressione del RID ed il successivo trasferimento delle funzioni non solo non comportino risparmi di spesa ma possano, addirittura essere portatori di oneri aggiuntivi derivanti dall'istituzione del Commissario straordinario e dai differenziali di trattamento economico tra il personale del RID e quello del dicastero di destinazione.

Ancora, nella formulazione di tale norma non si è tenuto conto del fatto che il RID è un organismo misto Stato-Regione. Infatti due membri su quattro del c.d.a. sono nominati dalle Regioni e, pertanto, ogni proposta di modifica dello stesso RID deve essere discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ciò non è avvenuto;

l'attuarsi di tale norma comporterebbe, poi, di fatto il frazionamento di tale struttura specialistica all'interno del Ministero delle infrastrutture e la conseguente graduale contrazione dell'attività di controllo delle dighe e di collaborazione instaurata con gli enti locali. Ciò a discapito della sicurezza delle popolazioni e dei territori interessati dalle opere di sbarramento,

impegna il Governo:

a stabilire che la questione venga trattata in un apposito atto normativo **che coinvolge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**, previo approfondimento con le Regioni, anche al fine evitare il possibile ricorso avverso le norme contenute nel decreto da parte delle Regioni stesse.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata